

COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022. CIG 7216419957.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì _____ del mese di _____ in Pandino, nell'ufficio di Segreteria presso la sede Municipale tra i sigg.:

1) MANZONI MARGHERITA MARIA nata a Pandino il 06/07/1963, domiciliata per la carica in Pandino Via Castello n.15, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Pandino, nominata con Decreto Sindacale n. 2 del 14/02/2017, (P.I. 00135350197) e come tale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta nel prosieguo dell'atto denominato "Comune";

2) _____ nato il _____ a _____ ed ivi residente in Via _____, il quale interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____ con sede in _____ Via _____ (C.F. e P.I. _____) nel prosieguo dell'atto denominata "ditta aggiudicataria".

PREMESSO

1) che il Responsabile dell'Area Affari Generali ha adottato la determinazione n. 368 in data 18/08/2017, modificata con determinazione n. 391 del

06/09/2017 con le quali è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per selezionare operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Pandino per il periodo 01/01/2018-31/12/2022;

2) che con determinazione n. 403 del 25/09/2017 si è stabilito di scegliere il contraente con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, si è provveduto ad approvare la relativa documentazione di gara e di esperire la procedura tramite piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia (<http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it>), invitando a partecipare gli operatori economici che hanno manifestato interesse nel termine previsto dall'avviso pubblico;

3) che con determinazione n. ____ in data _____ del Responsabile dell'Area Affari Generali è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara suddetta;

4) che con determinazione n. ____ in data _____ del Responsabile dell'Area Affari Generali è stata approvato il verbale della gara svoltasi in data _____ ed è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 alla ditta _____;

5) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione amministrativa coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata come risulta

da certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ in data _____;

6) che si è proceduto, prima della stipula del presente contratto, alla verifica presso gli enti preposti, della regolarità della ditta appaltatrice per quanto attiene gli obblighi contributivi, assicurativi, fiscali e penali;

7) che ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011, modificato dal D. Lgs. n.218 del 15/11/2012, art. 83, comma 3, lettera e), la ditta è esente dalla comunicazione antimafia poiché il valore complessivo del servizio non supera i € 150.000,00;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare quanto in premessa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Il Comune di Pandino, come sopra rappresentato, affida alla ditta aggiudicataria, come sopra rappresentata, che accetta ed assume, l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018-31/12/2022, per un importo presunto complessivo delle provvigioni pari a € _____ a cui è stato dedotto lo sconto offerto in sede di gara. Si precisa che l'importo è meramente teorico ed è stato stimato ai soli fini della determinazione del valore del contratto e dell'assegnazione del Codice Identificativo di Gara.

Art. 3 - L' appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità stabiliti dal capitolato

speciale d'appalto, approvato con determinazione n. 403 del 25/09/2017 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Il contratto ha durata per il periodo dall'01/01/2018 al 31/12/2022 e avrà scadenza il 31/12/2022.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Art. 5- Il presente contratto non comporta per il Comune alcun onere finanziario diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro,
in quanto il Broker verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state o saranno stipulate le polizze assicurative.

Art. 6 - L'Amministrazione Comunale provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 7 - L'Amministrazione comunale si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;

- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 8 - A garanzia degli obblighi tutti assunti col presente contratto la ditta aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva mediante -----n. _____ del _____ del valore di € _____ della _____, depositata agli atti comunali e riportante le condizioni richieste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia verrà svincolata al termine del rapporto contrattuale, purché non sussistano contestazioni al momento dello svincolo.

Art. 9 – La ditta assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione Appaltante. L'Impresa ha costituito, come previsto dal comma 3, dell'art. 110 del D. Lgs. n. 209/2005, polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali n. _____ del _____ rilasciata da _____ di _____. Detta Polizza, con massimale pari a €2.500.000,00 ha durata per il periodo 01/01/2018-31/12/2022.

Art. 10 - IL servizio oggetto del presente contratto non può essere ceduto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione del contratto ed è vietata ogni forma di subappalto.

Art. 11 - La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e territoriali, in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza.

Art. 12 - Il presente contratto viene eseguito in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi.

Art. 13 - L'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

Art. 14 - L'impresa aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività.

L'impresa, aggiudicataria nell'esecuzione del servizio previsto dal capitolato speciale d'appalto dovrà uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono al tipo di attività oggetto dell'appalto, alle istruzioni che le vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

Art. 15 - A fronte di inadempimenti nella prestazione del servizio, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione avrà effetto dal 90 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Art. 16 – Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 17 - In ottemperanza alla vigente normativa sulla Privacy i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento di cui al presente contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dalla vigente normativa.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla normativa medesima.

L'aggiudicataria si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Ente, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio.

In relazione al trattamento dei dati, è possibile esercitare i diritti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento indicato.

Titolare del Trattamento è il Comune di Pandino.

Art. 18 - Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 19 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2014 recante l'approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" art. 2, tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento conforme a quanto indicato nel sopra citato codice.

Art. 20 - Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti vengono assunte dalla ditta appaltatrice. Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE:

LA DITTA APPALTATRICE: